



Viterbo, 20 febbraio 2014

370

PROTOCOLLO UDIENZE PENALI

Care Colleghe e Colleghi,

il Consiglio, insieme alla Camera Penale di Viterbo e ai Magistrati della sezione penale, ha approvato un protocollo per la gestione delle udienze penali.

In allegato Vi trasmettiamo il testo, segnalandovi che il protocollo entrerà in vigore dal prossimo 15 marzo 2014.

Il Presidente
dell'Ordine
Avv. Luigi Sini

Il Presidente
della Camera Penale di Viterbo
Avv. Fabrizio Ballarini

Protocollo per la gestione delle udienze penali presso il Tribunale di Viterbo.

1 -- L'udienza penale, sia monocratica sia collegiale, inizia di regola alle ore 9.00.

Fatta salva la necessità di trattare i processi con detenuti in via prioritaria, l'udienza per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo con rito monocratico (art. 558 c.p.p.) inizia non prima delle ore 10.00. Ciò al fine di dare modo al difensore di consultare il fascicolo del dibattimento e di avere un colloquio con l'arrestato. Nel rito collegiale, il pubblico dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione dei procedimenti urgenti in camera di consiglio.

2 -- "L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza" (art. 21 del regolamento per l'esecuzione del c.p.p.). L'ufficiale giudiziario apre quindi l'aula alle ore 8.45 (non prima delle ore 9.45 per l'udienza del turno direttissime monocratiche) e cura l'afflusso delle parti, degli ausiliari del giudice e dei testimoni, identificando questi ultimi.

3 -- L'udienza penale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal giudice in modo che abbia una prevedibile durata di non meno di 4,30 ore effettive (9.00-13.30) e in modo che non si protragga oltre le ore 17.30 (con una sospensione tra le 13.30 e le 14.30), fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti e la particolare necessità che si presenti di completare la trattazione di un procedimento o di una sua fase.

Il giudice organizza la prevedibile durata dell'udienza anche con riguardo alle esigenze del cancelliere, ove tempestivamente segnalate.

4 -- I giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, sono fissati in prima comparizione alle ore 9.00.

5 -- I processi sono sempre rinviati dal giudice con indicazione d'orari differenziati per fasce: a) nel rito monocratico h. 9.00, h. 10.00, h. 12.00, h.14.30; b) in quello collegiale h. 9.00, ore 11.00, ore 14.30. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio

comunica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato. Il rinvio di un giudizio senza l'indicazione dell'ora, s'intende fatto per le ore 9.00.

6 -- L'udienza di prima comparizione, sia nel rito monocratico sia nel rito collegiale, con eccezione dei giudizi con imputato detenuto (anche agli arresti domiciliari) e salvo quanto previsto nel successivo art. 7, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali o anche di merito ai sensi dell'art. 129 cpp, di prescrizione o per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., nonché alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove e, comunque, di quei processi per i quali non risulta alcuna attività istruttoria da svolgere.

In tale udienza, di regola, non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici e il giudice non ne autorizza la citazione.

Il giudice, ove in prima comparizione abbia comunque la presenza di testimoni, periti e consulenti tecnici, sull'accordo delle parti pubbliche e private, potrà procedere all'istruttoria: questa di regola si svolgerà dopo la trattazione di tutti gli altri giudizi.

7 -- P.M. e G.U.P. inseriscono in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: *"la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere tuttavia nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire. La mancata comparizione senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda; potrà essere inoltre disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria".*

La persona offesa, qualora, nonostante l'avviso di cui sopra, si presenti all'udienza di prima comparizione, è in ogni caso escussa se detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenne o se provenga da Regione diversa dal Lazio. Parimenti è escussa quando l'imputato è detenuto. Viene altresì

sentita quando il giudice ritiene che gli interessi della parte civile costituita possano essere seriamente pregiudicati anche da un breve rinvio. In tale ultimo caso, il giudice di regola assume la testimonianza della persona offesa dopo la trattazione di tutti gli altri procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria.

8 -- Il giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e nella bacheca della Cancelleria della Sezione il giorno precedente l'udienza (art. 20 D.M. 30.9.1989 n. 334).

I difensori possono chiedere che venga loro rilasciata copia.

Il ruolo è compilato in modo da non ingenerare equivoci. La cancelleria provvederà a farne copia da distribuire nel giorno dell'udienza per i giudici, i difensori, il pm, il cancelliere, l'ausiliario del giudice e l'ufficiale giudiziario. Nel ruolo d'udienza sono indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome e cognome degli imputati, le iniziali della parte civile, il nome e cognome dei difensori, l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione.

Il ruolo che sarà affisso all'esterno dell'aula non conterrà i nomi delle persone offese delle quali saranno indicate le sole iniziali, né il titolo di reato per il quale si procede.

Il ruolo, quando gli impegni del giudice e della Cancelleria lo rendono possibile, contiene la sommaria indicazione delle attività processuali da svolgersi nel singolo processo (es.: "per discussione", "per istruttoria senza discussione", "per formalità di apertura").

9 -- Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto delle fasce d'orario di cui ai precedenti artt. 4 e 5, nonché della prevedibile durata complessiva dell'udienza secondo i criteri indicati al precedente art. 3.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 132 bis disp. att. cpp, nell'ambito delle singole fasce, in ogni modo nella effettiva trattazione, il giudice dà la precedenza ai

processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede), a quelli affetti da evidenti nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, e in deroga all'ordine dei processi fissato nel ruolo, il giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano: detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasessantenni o provenienti da Regioni diverse dal Lazio. Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati all'ufficiale giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo al giudicante.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, esauriti i giudizi di cui al precedente comma e in deroga dall'ordine indicato nel ruolo, il giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi in cui intervenga remissione (e relativa accettazione) di querela, istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, istanza di "patteggiamento" o istanza di giudizio abbreviato o nei casi di appello avverso sentenze del giudice di pace. In tali ultimi casi, ove si tratti di processo la cui definizione comporti uno studio di atti di una qualche complessità, il giudice, dopo avere costituite le parti ed ammesso il rito abbreviato, rinvia la discussione del processo ad altra udienza, oppure, sentiti il pubblico ministero, il difensore e il cancelliere, la differisce nell'ambito della medesima giornata ma all'esito della trattazione di tutti gli altri giudizi, indicando l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato.

10 -- Nell'udienza, il giudice - esauriti i criteri di cui all'art. 9 - nel caso il difensore sia impegnato nella stessa ora in processi fissati dinanzi ad altri giudici del medesimo Tribunale, anticipa all'interno della stessa fascia oraria o posticipa un giudizio in ragione di rappresentati e concomitanti impegni del difensore. Il rispetto degli impegni del difensore deve essere in ogni caso temperato con le esigenze del pubblico ministero, degli altri avvocati, delle parti private e dei testimoni, anche

se interessati a processi diversi da quello per cui è chiesta l'anticipazione o il differimento.

11 -- Nel rinviare i giudizi per istruttoria, il giudice riserva le fasce di prima mattina ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattina per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

Nel caso di processi particolarmente complessi per numero di parti, di testimoni e di imputazioni, a richiesta delle parti il giudice determina un calendario fissando le successive udienze nel corso delle quali il processo sarà trattato.

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, nelle fasce orarie delle h. 12.00 e delle h. 14,30 nel rito monocratico e delle 11.00 e delle 14.30 nel rito collegiale.

12. Nel perseguimento della ragionevole durata dei giudizi, del risparmio di tempo d'udienza e del rispetto di quanti in aula sono in attesa, P.M. e Difensori evitano nella perorazione delle loro tesi inutili divagazioni e ripetizioni.

Per le stesse ragioni, il Giudice evita, di regola, le motivazioni contestuali di complessa o anche solo non breve stesura

Ove possibile, nel caso di eccezioni e/o questioni preliminare di particolare rilevanza, le parti provvederanno a depositare presso la cancelleria del giudice alcuni giorni prima dell'udienza memorie illustrative così da rendere effettiva la disposizione di cui all'art. 491 co. 3 CPP.

13. Nella gestione della udienza, il giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula.

In aula, il detenuto attende la chiamata del suo processo libero nella persona. Ove siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze, attende la chiamata del giudizio nel quale deve intervenire, anche come testimone, dichiarante o parte offesa, nei locali di sicurezza.

14 -- Il giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine, senza eccezioni, il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma c.p.p. che, senza addurre giustificazioni, non si presenti in udienza.

15 -- I pubblici ministeri, i difensori, gli assistenti d'udienza e gli ufficiali giudiziari hanno l'obbligo di indossare la toga.

16 -- P.M., difensori e parti private possono accedere alla camera di consiglio esclusivamente per la celebrazione di giudizi sottoposti a rito camerale.

Nel corso dell'udienza dibattimentale, il pubblico ministero e i difensori conferiscono con il giudice con modalità tali da consentire l'ascolto a tutti i presenti.

17 -- L'Ufficio del P.M. deve essere costantemente rappresentato in aula. Il pubblico ministero che abbia necessità di assentarsi - ad es. nel corso della discussione o della camera di consiglio - deve farsi sostituire da altro rappresentante (anche onorario) dell'Ufficio, per garantire la disciplina dell'udienza ex art. 470 c.p.p.

18 -- Il giudice evita le motivazioni contestuali di complessa o non breve stesura, salvo che la sentenza riguardi l'ultimo processo e non si superino i limiti orari indicati nell'art. 3.

19 -- Ove il rinvio di un processo sia per qualsivoglia ragione certo sin dai giorni precedenti l'udienza, il giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

20 -- Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. E' vietato l'uso dei telefoni cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata.

Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti.

21 - Il presente protocollo troverà applicazione per le udienze penali di rito monocratico e collegiale, e, ove possibile, anche per i processi da celebrare davanti ai Giudici di Pace di Viterbo.

22 -- Entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente protocollo e per ogni anno successivo, il Presidente del Tribunale, dopo le opportune consultazioni con l'Associazione Nazionale Magistrati, con il Consiglio dell'Ordine forense e con la Camera Penale, può indire un incontro aperto agli avvocati, ai magistrati inquirenti e giudicanti, al dirigente della Cancelleria penale e al personale che presta assistenza alle udienze, al fine di raccogliere osservazioni e proposte ed eventualmente formare una Commissione di lavoro che apporti al presente Protocollo le variazioni ritenute opportune.